

Gentili signori,

in riferimento alla consultazione pubblica relativa alle "Disposizioni in materia di adeguata verifica" del 13 aprile 2018, vi proponiamo una modifica alla Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza.

All'ultimo paragrafo si propone di aggiungere il seguente testo:

"oppure tramite procedure che soddisfino quanto stabilito dall'art. 24 paragrafo 1 lettera d) del regolamento europeo 910/2014 (eIDAS), ovvero effettivamente valutate da un organismo di valutazione della conformità designato da ACCREDIA in conformità al Regolamento eIDAS e al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e smi)."

Il testo completo del paragrafo modificato:

L'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari anche in digitale da remoto tramite strumenti di registrazione audio/video nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante delle presenti disposizioni, oppure tramite procedure che soddisfino quanto stabilito dall'art. 24 paragrafo 1 lettera d) del regolamento europeo 910/2014 (eIDAS), ovvero effettivamente valutate da un organismo di valutazione della conformità designato da ACCREDIA in conformità al Regolamento eIDAS e al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e smi).